

FAQ Avviso 2.9.1 al 03/03/2026

1. Al punto 5 del Bando – SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ è indicato che “A valere sul presente Avviso è candidabile da parte di ciascun Soggetto proponente (Capofila) un’unica proposta progettuale afferente ad una o più tipologie di interventi di cui al paragrafo 4.1.”

Tale vincolo si applica solo al soggetto proponente (Capofila) o si intende esteso a chi partecipa in qualità di soggetti partner? Un soggetto partner può quindi partecipare a più proposte progettuali?

Risposta: l’Avviso prevede al paragrafo 5 che i soggetti Capofila possano presentare un’unica proposta progettuale. Tale vincolo non vale per i partners, che possono aderire a più proposte, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.

2. Una Fondazione privata partecipata interamente da enti pubblici, o un consorzio fra Università o enti di ricerca è eleggibile come capofila?

Risposta: possono partecipare come Capofila, gli enti pubblici non economici, così come richiamati all’art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e qualificabili come tali in base agli indici di riconoscimento elaborati dalla giurisprudenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di attività senza scopo di lucro;
- il perseguimento di fini pubblici;
- l’istituzione da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- finanziati con risorse pubbliche;
- assoggettamento al controllo di pubblici poteri

La qualificazione soggettiva del proponente sarà oggetto di specifico esame in sede di istruttoria durante la fase di verifica di ammissibilità formale.

3. Può un Ente Pubblico partecipare come Partner in 2 proposte nel suddetto bando?

Risposta: sì, in qualità di Partner è possibile partecipare a più proposte progettuali, pertanto è possibile che diverse unità organizzative interne possano partecipare in qualità di partner a diverse proposte progettuali.

4. Come si individua il soggetto proponente, nel caso di un ente composto da diverse strutture interne (dipartimenti, sezioni, uffici, aree organizzative omogenee, diversi centri di costo) e se sia possibile la proposizione di più progetti per ogni diversa articolazione interna?

Risposta: Il ruolo di proponente/capofila, soggetto al limite di presentazione di una sola domanda di partecipazione, è riferito al singolo Ente e non anche alle unità organizzative interne che lo compongono, che potranno tuttavia partecipare come partners a progetti proposti da altri soggetti in possesso dei requisiti. Si faccia riferimento per l’individuazione dell’Ente al codice fiscale.

5. Acquedotto Pugliese è da considerarsi fra gli Enti che possono presentare proposte progettuali, in qualità di Soggetti proponenti e/o di partner

Risposta: no, in quanto possono partecipare solamente quei soggetti qualificabili come Enti Pubblici non economici.

6. Si chiede di confermare se, coerentemente con il punto 5 dell'Avviso pubblico in oggetto, Acquedotto Pugliese – in quanto soggetto pubblico in possesso di know-how - possa essere associato come "Soggetto partner" alla presentazione di una o più proposte progettuali, che siano guidate da un Soggetto Proponente avente i requisiti di ente pubblico non economico specificati nell'Avviso.

Risposta: Soggetti come Acquedotto Pugliese S.P.A., non possono partecipare, in qualità di "proponente", in quanto tale ruolo è riservato a soggetti qualificabili come Enti Pubblici non economici.

Possono invece partecipare, in qualità di "partner" alla presentazione di una o più proposte progettuali, come altri soggetti pubblici o privati detentori del Know-how, fermo restando che tale partecipazione deve avvenire *"senza generazione di vantaggi diretti o indiretti a favore di soggetti pubblici o privati ed aventi impatto esclusivamente locale, non configurandosi il contributo concesso quale "Aiuto di Stato"*.

7. Nell'ambito del bando in oggetto una fondazione che opera come organismo pubblico di ricerca, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del 26 Febbraio 2014, ed è inserita nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13) inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. Legge di contabilità e di finanza pubblica), può partecipare ed essere ritenuta eleggibile come capofila?

Risposta: Possono partecipare coloro che rientrano nella categoria di Enti pubblici non economici così come previsto dal punto 5 dell'Avviso. Ogni valutazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi verrà fatta in sede di istruttoria durante la fase di verifica di ammissibilità formale.

8. In caso di partecipazione (non coordinamento) da parte di diversi Istituti del CNR, gli Istituti si configurano come unità distinte o devono configurarsi come unico soggetto partecipante?

Risposta: Come già precisato al quesito n.4: Il ruolo di proponente/capofila, soggetto al limite di presentazione di una sola domanda di partecipazione, è riferito al singolo Ente e non anche alle unità organizzative interne che lo compongono, che potranno tuttavia partecipare come partners a progetti proposti da altri soggetti in possesso dei requisiti. Si faccia riferimento per l'individuazione dell'Ente al codice fiscale. Pertanto, laddove le unità organizzative facciano capo ad unico Ente, identificato da un unico codice fiscale, sarà preso in considerazione come unico soggetto, con il limite di presentazione di una sola domanda come Proponente.

9. All'art. 5 "Possono presentare proposta progettuale, in forma singola o associata, in qualità di Soggetti proponenti, Enti pubblici non economici, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, Università, centri di ricerca, Ordini professionali, Enti parco nazionali, Agenzie Regionali per l'Ambiente, Autorità Idrica Pugliese (AIP), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale etc. Ciascun Soggetto proponente (Capofila) può anche avvalersi della collaborazione di Soggetti partner quali, a titolo indicativo e non esaustivo, Enti Locali, Enti Gestori Aree naturali protette, Consorzi di Bonifica, Enti pubblici economici, nonché soggetti pubblici o privati detentori del Know-how" non è specificata la collocazione geografica del beneficiario.

Risposta: al paragrafo 4.1 dell'Avviso è testè precisato: *"L'Avviso è rivolto alla selezione di interventi, da attuarsi sul territorio della Regione Puglia"*. Non sussiste limite alla collocazione geografica del beneficiario, purchè la sperimentazione avvenga sul territorio della Regione Puglia e a suo beneficio.

10. Come si formalizza l'accordo con i partner in fase di invio della candidatura?

Risposta: Nel caso di partecipazione di un gruppo composto da un soggetto proponente e altri partner, tra la documentazione da trasmettere dovrà essere presente quanto previsto al paragrafo 6.3, lett. f) .

lettera di adesione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun aderente, contenente l'esplicita approvazione della proposta progettuale (e dei relativi allegati), l'individuazione del "referente" e **l'impegno a disciplinare tramite specifico Atto**, contenente le precisazioni di cui al paragrafo 4 del presente Avviso, in caso di ammissione a finanziamento;

Dunque non è necessario che sia stato già formalizzato l'atto contenente l'accordo tra le parti in sede di partecipazione, ma è necessario che sia dichiarato dalle parti l'impegno a sottoscriverlo.

11. Ci si può avvalere di un soggetto come AQP S.p.A. come partner dotato di *know how* per la partecipazione all'avviso con una proposta progettuale?

Risposta: sì, laddove il soggetto proponente sia qualificabile come ente pubblico non economico, può partecipare, ad una sola proposta progettuale, avvalendosi della collaborazione di Soggetti partner sia privati che pubblici: sia enti non economici, sia enti economici.

12. Si chiede se i documenti richiesti (ad esempio l'Allegato 2) debbano essere compilati modificando direttamente il file PDF fornito, rispettando i limiti indicati nel documento stesso, oppure se sia possibile redigere un documento autonomo con le medesime caratteristiche. In tal caso, si chiede inoltre se siano previsti limiti specifici per le diverse sezioni

Risposta: È possibile compilare l'Allegato 2, modificando il file pdf, ma attenendosi strettamente al format. Le informazioni richieste dagli allegati schematici devono essere riportate in maniera sintetica, al fine di consentire un'immediata leggibilità delle caratteristiche del progetto, in funzione dei criteri di valutazione ed ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Tuttavia, come visibile dal modello di istanza (allegato A1) è possibile allegare ulteriori documenti, come relazioni più dettagliate di progetto.

13. Il bando definisce l'ambito in modo ampio riferendosi ai: "corpi idrici superficiali e sotterranei" e tra le tematiche selezionabili nella scheda progetto ribadisce: "la riabilitazione e valorizzazione, ecologica e paesaggistica, dei corpi idrici superficiali e sotterranei" "il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei ...". L'ipotesi di un intervento su un bacino di acqua salmastra, essendo un corpo idrico superficiale, è idoneo quale intervento di riqualificazione prospettato nel bando?

Risposta: In riferimento alle ipotesi progettuali e alla condivisione dei loro contenuti, si precisa che gli stessi saranno presi in considerazione solo in sede di valutazione da parte della Commissione che sarà nominata solo dopo lo scadere dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. Le proposte progettuali saranno così valutate, nella forma e nei contenuti, sulla base dei criteri previsti dal bando.

14. Si chiede se lo European Research Infrastructure Center LifeWatch ERIC, con il suo Service Centre basato a Lecce, sia eleggibile come proponente per l' Avviso 2.9.1?

Risposta: Come già illustrato al quesito n.7 *“Possono partecipare coloro che rientrano nella categoria di Enti pubblici non economici così come previsto dal punto 5 dell'Avviso. Ogni valutazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi verrà fatta in sede di istruttoria durante la fase di verifica di ammissibilità formale.”*

15. Alla luce di quanto espresso al punto 5 dell'Avviso “Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità”, si chiede di confermare se i Comuni/Enti Locali non siano ammissibili a presentare istanza in qualità di soggetto proponente (Capofila) e possano partecipare esclusivamente come partner; oppure se sussistano specifiche condizioni che consentano ai Comuni di assumere il ruolo di Capofila, e in tal caso quali siano.

Risposta: I Comuni e gli Enti Locali sono ammessi a presentare istanza in qualità di soggetto proponente, in quanto rientranti tra gli enti pubblici non economici come individuati al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs n°165/2001. Gli stessi soggetti possono presentare un'unica istanza come proponenti, e partecipare ad uno o più proposizioni progettuali in qualità di partner.

16. Chiarimenti in riferimento alle spese ammissibili:

- a) Nella categoria B3 - Acquisto di beni, macchinari e attrezzature sono compresi i "consumabili" per le analisi di laboratorio (reagenti, plastiche, accessori di strumentazioni analitiche...)?
- b) Nella categoria B3 - Acquisto di beni, macchinari e attrezzature sono compresi, il materiale inventariabile eventualmente acquisito è interamente eleggibile o si prevede una quota di ammortamento? Il materiale tecnico durevole da escludere è solo quello informatico?
- c) Le spese di Missioni dove vanno inserite?
- d) Nella categoria B6 - IVA va inserito il costo dell'IVA dei beni/servizi che si intende acquisire?

Risposta: Si precisa prioritariamente che il quadro economico è orientativo e può essere arricchito di voci, sulla base ed in conformità di quanto disposto al paragrafo 9.1. dell'Avviso. La proposizione di spese non ammissibili a finanziamento secondo le regole comunitarie o nazionali o in base alle disposizioni della *lex specialis*, potranno essere dichiarate tali in qualsiasi fase della procedura senza che costituiscano tuttavia causa di esclusione dalla stessa. In riferimento ai quesiti specifici posti:

- a) Sono ammissibili le spese per materiale consumabile, laddove siano strettamente legate al progetto, e che non siano riconducibili alle spese di funzionamento generali come carta, energia elettrica, ecc. Le stesse possono essere inserite tra le voci di acquisto di materiale e attrezzature.
- b) il materiale inventariabile (macchinari, impianti, attrezzature) è interamente ammissibile per il suo costo di acquisto, a patto che:
 - Sia nuovo di fabbrica.
 - Sia pertinente e funzionale al progetto presentato.
 - Venga mantenuto nel sito produttivo per un periodo minimo di 5 anni per il rispetto del vincolo della stabilità delle operazioni.

- c) Le spese di missione possono esse inserite in tra le spese del personale dipendente;
- d) Come riportato al paragrafo 9.1: L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo superiore ad € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

17. In riferimento all'allegato A3 - verifica climatica che deve essere compilato e certificato da un Tecnico con competenze in materia ambientale. Si chiede se un professore universitario (abilitato nei Settori Scientifici Disciplinari GEO12 - climatologia/FIS06 fisica dell'atmosfera) o un ricercatore climatologo strutturato presso il CNR e abilitato negli stessi settori di riferimento possano essere considerati tecnici con competenze coerenti con la verifica climatica da allegare alla documentazione.

Risposta: La verifica climatica deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato con competenze in materia ambientale. Ogni valutazione specifica è rinviata alla fase di ammissibilità formale.

18. Con riferimento all'Avviso in oggetto, potete fornire i formulari in formato word, al fine di renderli facilmente compilabili?

Risposta: Sì, saranno resi disponibili in data 03/03/2026.

19. In riferimento all'allegato A3, è prevista l'ammissibilità di una quota per spese generali e, in caso affermativo, qual è la percentuale massima consentita?

Risposta: Le spese generali, intese come spese di funzionamento ordinario, non sono ammissibili.

20. Nella categoria 'imprevisti' è possibile inserire una quota di spese per le quali non sarà necessaria una rendicontazione di dettaglio o sono da intendersi come quote che non verranno riconosciute se in assenza di spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili?

Risposta: possono rientrare tra gli "imprevisti" spese, sempre riconducibili alla categoria di spese ammissibili, non previste inizialmente, e che si sono rese necessarie durante l'espletamento delle attività di progetto. Come tutte le altre spese, dovranno rispondere ai requisiti definiti dal DPR n°66/2025

21. Nella riga B6 del quadro economico sono da inserire le quote IVA di quanto indicato alle righe B2, B3, B4 e quindi di conseguenza le quote indicate in B2-B4 sono al netto dell'IVA?

Risposta: Nella riga B6 - Iva ed eventuali altre imposte (es. contributi alle casse previdenziali) – vanno indicate le voci richieste. Dovendosi sommare tutte le voci per dare un importo totale di progetto, gli importi a cui fanno riferimento, devono essere riportati al netto delle imposte che sono state indicate.

22. Il modulo DNSH va compilato obbligatoriamente anche nel caso di proposta progettuale che abbia finalità di ricerca scientifica che non prevede nessun allestimento di infrastruttura o esecuzioni di lavori? Chi si intende come tecnico con competenze ambientali? Può essere compilata (e firmata) dal coordinatore del progetto come Ente scientifico (Università o ente di ricerca) che di fatto possiede le competenze tecnico-scientifiche per valutare i 6 punti del DNSH?

Risposta: Sì, la realizzazione di infrastrutture non costituisce condizione necessaria per la valutazione di conformità al principio DNSH, che dovrà tenere conto delle attività, inclusa l'assenza di infrastrutture. La valutazione deve essere effettuata e dunque il documento deve essere firmato da tecnico con competenze in materia ambientale. Ogni valutazione specifica è rinviata alla fase di ammissibilità formale.

23. L'allegato A3 è da compilare solo per progetti infrastrutturali?

Risposta: La verifica climatica deve essere prodotta nei casi in cui la proposta preveda la realizzazione di infrastrutture. Nel caso di investimenti che comprendono ampie componenti di pompaggio, deve essere corredata della verifica della neutralità climatica e mitigazione, secondo quanto previsto nel relativo allegato.

24. Con riferimento a quanto indicato al Punto 4.2 e 4.3 del Bando, la relazione può essere redatta da un tecnico individuato all'interno del partenariato o deve essere selezionato con apposita procedura.

Risposta: La verifica climatica e la valutazione di conformità al principio DNSH devono essere redatte da tecnico con competenze in materia ambientale. Non sono richiesti ulteriori specifici requisiti

.